



S E N T E N Z A N . 3 2 7 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Michele ORICCHIO	Presidente
Eugenio MUSUMECI	Giudice relatore
Rossella CASSANETI	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto iscritto al n° 74495 del registro di segreteria;

C O N T R O

SPIRITO Vilma, nata il 21 maggio 1961 a Monteverde (AV) ed ivi
residente in via Belvedere n° 29, codice fiscale SPRVLM61E61F660A.

F A T T O

1. Con relazione n° 799, depositata il 15 ottobre 2024, il
magistrato a cui era stato demandato di riferire riguardo al conto
giudiziale n° 24775, avente ad oggetto la gestione economale del
comune di Monteverde (d'ora in poi: il Comune) per l'annualità 2021,
ha chiesto a tal proposito la fissazione di un'udienza: all'esito della
quale venisse dichiarata l'irregolarità di quel conto ed altresì l'agente
contabile Vilma Spirito venisse condannata a restituire al Comune un
importo di 2.074,46 euro o, in subordine, di 1.837,96 euro.

In particolare, in quella relazione, erano contestate alla

Spirito molteplici irregolarità non soltanto procedurali, soprattutto per quanto concerne la costituzione dell'anticipazione originaria e la sua entità, nonché il riversamento di quanto rimasto a fine esercizio; ma anche sostanziali, riguardo alla complessiva entità delle spese sostenute dall'economo ed alla corrispondenza fra talune di esse ed i rispettivi giustificativi. Inoltre quattordici specifiche spese, per un complessivo ammontare di 709,38 euro, era stato reputato che esulassero dalla previsione di cui all'art. 120 del regolamento di contabilità del Comune; o che, comunque, risultassero documentate in maniera insufficiente o non documentate affatto.

2. Con memoria depositata il 4 novembre 2024 la Procura regionale ha condiviso pienamente i rilievi e le conclusioni di cui alla predetta relazione.

3. All'udienza del 20 febbraio 2025 è stata audito Antonio Vella, nella sua qualità di sindaco, il quale ha illustrato la peculiare situazione geografica ed organizzativa del Comune.

Poi, alla successiva udienza del 20 marzo di quello stesso anno, la causa è stata discussa esclusivamente dalla Procura regionale, la quale ha confermato le proprie pregresse conclusioni; ed infine è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

4. Concordemente con quanto evidenziato nella relazione introduttiva del presente giudizio, nel conto n° 24775 mancano gli estremi delle deliberazioni di discarico, gli estremi dei mandati per la costituzione dell'anticipazione ricevuta e dell'eventuale reintegro

unitamente ai relativi importi, gli estremi dei buoni economali e i relativi importi per ciascun mese, l'importo della restituzione dell'anticipazione residuata, con gli estremi della relativa reversale d'incasso. Perciò appare evidente come tale conto non contenga gli elementi essenziali della gestione dell'agente contabile, anche in violazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 123 del regolamento di contabilità del Comune riguardo ai rendiconti.

5. Inoltre il conto stesso non è corredato dalla relazione degli organi di controllo interno prevista dal comma 2 dell'articolo 139 c.g.c., sebbene tale carenza non possa ascriversi all'agente contabile Spirito. Analogamente è a dirsi riguardo ai verbali delle verifiche ordinarie di cassa svolte dall'organo di revisione, ai sensi degli artt. 223 e 224 del decreto legislativo n° 267/2000 e del comma 2 dell'art. 118 del regolamento di contabilità del Comune: dovendosi imputare a quest'ultimo anche siffatta irregolarità.

6. Quanto fin qui descritto rende inevitabile una declaratoria di irregolarità del conto in questione: senza che rivestano valenza scriminante le modeste dimensioni del Comune e la sua peculiare collocazione geografica.

7. Invece va addebitata alla Spirito una complessiva cifra di 709,38 euro sostenuta tramite la gestione economale a fronte dei seguenti quattordici buoni, descritti alle pagine 6 – 8 della relazione e concernenti spese esulanti dall'art. 120 del regolamento di contabilità:

- 1) 5,50 euro per un telegramma di condoglianze;
- 12) 60 euro per l'acquisto di fiori, la cui documentazione consiste in

due scontrini poco leggibili entrambi di data antecedente rispetto a quella di emissione del buono economale;

- 15) 41,60 euro per l'acquisto di un "vaso prefetto", cioè per una spesa di rappresentanza non rientrante fra quelle finanziabili con il fondo economale e, comunque, giustificata con uno scontrino generico;
- 17) 60 euro per l'acquisto di piante e fiori, pure in tal caso non autorizzata e documentata con uno scontrino generico;
- 20) 54 euro per l'acquisto di "materiale forestale", anch'essa non autorizzata e neppure riferibile a beni del patrimonio comunale;
- 21) 36 euro sempre per l'acquisto di "materiale forestale", senza autorizzazione e documentata con uno scontrino generico;
- 22) 60 euro per l'acquisto di una "targa", senza autorizzazione e documentata con uno scontrino generico;
- 25) 40 euro per acquisto di "materiale [per la] festa [di un] centenario", non autorizzata ed altresì documentata con due scontrini generici da complessivi 39,70 euro, nonché esulante dall'ipotesi di cui alla lettera *n* del menzionato art. 120 del regolamento, vale a dire il "noleggio [di] attrezzature" necessarie per spettacoli e manifestazioni pubbliche;
- 26) 33 euro per acquisto di "pasticcini [per la] festa [di un] centenario", valendo anche a questo proposito considerazioni identiche a quelle appena svolte;
- 32) 70 euro per acquisto di vestiario per gli operai della nettezza urbana, anch'essa non autorizzata ed altresì documentata con

- uno scontrino generico, oltrech  recante una cifra di 60 euro;
- 34) 163,80 euro per il pagamento di diritti connessi alla pratica antincendio della caldaia della sede comunale, concettualmente non assimilabili ad imposte o tasse gravanti sul Comune;
- 37) 33 euro per l'acquisto di "materiale forestale", senza autorizzazione e documentata con due scontrini generici;
- 38) 13,15 euro per l'acquisto di materiale per il centro vaccinale, documentata con scontrino generico per prodotti "alimentari";
- 41) 50 euro per "traslazione salma", "su richiesta [dello] ufficio tecnico" non in atti, spesa che risulta documentata con un versamento di 49,63 euro su un conto corrente postale eseguito da tal Franca Pezzano, anzich  dal Comune.

Peraltro alla predetta complessiva somma di 709,38 euro vanno addizionati gli interessi legali, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al di dell'effettivo soddisfo.

8. Infine la condanna soltanto parziale del predetto agente contabile, rispetto a quanto prospettato nella relazione riguardante il conto n  24775, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P . Q . M .

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in merito al giudizio di conto n  74495:

- dichiara irregolare il conto n  24775, avente ad oggetto la gestione economale del comune di Monteverde per l'annualit  2021 e, per l'effetto, non ammette a discarico l'agente contabile Vilma Spirito;
- condanna la Spirito a pagare la somma di 709,38 euro in favore

del Comune stesso, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al dì dell'effettivo soddisfo;

- compensa integralmente le spese di giudizio.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Eugenio Musumeci)

(Michele Oricchio)

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria in data 22/10/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)